News fiscale del 25.11.2026

TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI COMPLESSE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI

(Risposta Agenzia delle Entrate n. 87/2025)

Premessa

Con la risposta n. 87 del 3 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul trattamento IVA delle prestazioni di servizi connesse all'utilizzo di impianti sportivi, chiarendo i presupposti necessari per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023.

Il chiarimento si inserisce nel solco delle precedenti risposte n. 2/2025 e n. 36/2025, già oggetto di approfondimento da parte dello Sportello Fiscale Federale, e offre ulteriori elementi per individuare il corretto regime IVA applicabile ai servizi resi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, l'Agenzia ribadisce che **il collegamento di una prestazione con la pratica sportiva non è, di per sé, sufficiente per beneficiare dell'esenzione IVA**, essendo necessario verificare anche la natura del soggetto che eroga il servizio.

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate

L'interpello è stato presentato da una società stabilita in un Paese extra-UE che aveva acquistato da una società italiana, proprietaria di un autodromo, una prestazione consistente nell'utilizzo dell'impianto per l'organizzazione di eventi sportivi di livello europeo e mondiale.

Il servizio comprendeva, oltre alla disponibilità della pista, ulteriori prestazioni complementari, quali ospitalità per i partecipanti, catering e supporto logistico e organizzativo.

La società italiana aveva emesso fattura applicando l'IVA ordinaria del 22%, qualificando l'operazione come prestazione relativa a un bene immobile situato in Italia, ai sensi dell'articolo 7-quater del D.P.R. n. 633/1972.

La società committente contestava tale impostazione, sostenendo che l'insieme dei servizi ricevuti dovesse essere qualificato come una prestazione complessa strettamente connessa alla pratica sportiva e, conseguentemente, beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha condiviso la qualificazione dell'operazione come prestazione complessa, in quanto la messa a disposizione dell'impianto era accompagnata da ulteriori servizi funzionali all'organizzazione dell'evento sportivo.

Ha tuttavia escluso la possibilità di applicare l'esenzione IVA richiesta dalla società istante.

Al riguardo, l'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023 prevede l'esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei

confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica **da parte di organismi senza fine di lucro**, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2021.

La disposizione, conforme all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della Direttiva IVA 2006/112/CE, richiede quindi il rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

Nel caso esaminato, sulla base delle informazioni fornite nell'istanza, l'Agenzia ha rilevato che il prestatore era una società commerciale con finalità lucrative, circostanza che impediva l'applicazione dell'esenzione, indipendentemente dall'eventuale collegamento della prestazione con la pratica sportiva.

La prestazione complessa è stata pertanto considerata soggetta all'IVA ordinaria del 22%.

L'Agenzia ha comunque precisato che **la forma giuridica di società di capitali non esclude automaticamente la natura non lucrativa dell'ente**, potendo anche le SSD costituite in forma societaria rientrare tra gli organismi senza fine di lucro, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa sportiva.

Il collegamento con le precedenti risposte n. 2/2025 e n. 36/2025

Il chiarimento fornito con la risposta n. 87/2025 assume particolare interesse se letto congiuntamente alle precedenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate, già esaminate nelle news fiscali federali del 13 gennaio e del 18 febbraio 2025.

Con la **risposta n. 2/2025**, relativa alla concessione in uso e gestione di un palasport comunale a favore di una ASD affiliata alla FIP, l'Agenzia aveva escluso l'applicazione dell'esenzione IVA in considerazione della natura complessa del rapporto contrattuale, che comprendeva anche servizi accessori e la possibilità per l'associazione di svolgere attività pubblicitaria all'interno dell'impianto.

Con la **risposta n. 36/2025**, riguardante il noleggio di impianti sportivi tra ASD e SSD appartenenti alla medesima Federazione, era stata invece riconosciuta, al ricorrere delle specifiche condizioni previste dall'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, la possibilità di applicare il regime di esclusione IVA.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 186/2025 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l'entrata in vigore delle modifiche al regime di esclusione IVA degli enti associativi, originariamente prevista per il 1° gennaio 2026.

Le tre risposte, pur riferendosi a fattispecie differenti, consentono di individuare alcuni principi comuni:

- **Requisito soggettivo:** per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 36-bis, il soggetto che rende la prestazione deve essere un organismo senza fini di lucro. Non è quindi sufficiente che il soggetto destinatario sia una ASD o SSD.
- **Requisito oggettivo:** la prestazione deve essere strettamente connessa con la pratica sportiva. La presenza di ulteriori servizi o attività di natura commerciale richiede una valutazione dell'effettivo contenuto dell'operazione.
- **Regime fiscale applicabile:** occorre distinguere l'esenzione IVA prevista dall'articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023 dall'esclusione IVA disciplinata dall'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di regimi differenti, subordinati al rispetto di specifiche condizioni.

Le indicazioni operative per le ASD e SSD affiliate

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, le ASD e SSD affiliate alla Federazione devono prestare particolare attenzione al trattamento IVA delle operazioni riguardanti la concessione, il noleggio e l'utilizzo di impianti sportivi.

In particolare, **l'utilizzo di un impianto per allenamenti, gare o manifestazioni sportive non comporta automaticamente l'applicazione dell'esenzione IVA al relativo corrispettivo**.

Si pensi, ad esempio, al caso di una ASD o SSD che utilizzi, per lo svolgimento di gare rientranti nelle discipline sportive della Fijlkam, un palazzetto gestito da una società commerciale con finalità lucrative. Il semplice fatto che l'impianto venga utilizzato esclusivamente per attività sportive non consente di applicare l'esenzione di cui all'articolo 36-bis ai servizi resi dal gestore.

Diversa può essere la situazione in cui il servizio sia prestato da una ASD o SSD senza scopo di lucro, nei confronti di un'altra società sportiva o di soggetti che praticano sport. In tali ipotesi, occorrerà verificare le caratteristiche della prestazione e la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione del regime di esclusione o di esenzione IVA.

Particolare attenzione deve inoltre essere riservata agli accordi contrattuali che prevedono, oltre alla disponibilità dell'impianto, ulteriori servizi quali custodia, manutenzione, organizzazione di eventi, ospitalità o attività commerciali, la cui presenza può incidere sulla qualificazione fiscale dell'operazione.

Conclusioni

La risposta n. 87/2025 conferma la necessità di valutare con attenzione il trattamento IVA delle prestazioni connesse all'utilizzo degli impianti sportivi, evitando di considerare automaticamente esenti tutte le operazioni funzionali allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'elemento determinante non è soltanto la destinazione sportiva dell'impianto, ma anche la natura del soggetto che eroga il servizio e il contenuto concreto della prestazione effettuata.

Lo Sportello Fiscale Federale richiama pertanto l'attenzione delle ASD e SSD affiliate sull'opportunità di verificare preventivamente i contratti di concessione e utilizzo degli impianti sportivi, al fine di individuare correttamente il regime IVA applicabile e prevenire eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti: *art. 36-bis del D.L. n. 75/2023; artt. 4 e 7-quater del D.P.R. n. 633/1972; art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021; art. 6 del D.Lgs. n. 186/2025; risposte Agenzia delle Entrate n. 2/2025, n. 36/2025 e n. 87/2025.*